

VISTA la nota acquisita al prot. 0005044 in data 16.02.2026 della Polisportiva United, con la quale veniva comunicato che **Domenica 22 Febbraio 2026 alle ore 15:00**, presso l'impianto sportivo comunale "P. Novi", si terrà una gara calcistica, valida per il campionato nazionale dilettanti Under 16 "**SORRENTO CALCIO- CAMPOBASSO**";

CONSIDERATO che è opportuno garantire che le strade limitrofe allo stadio Comunale siano libere dai veicoli, per consentire il passaggio dell'autobus della squadra ospite;

RITENUTO che per il corretto e regolare svolgimento della manifestazione sportiva è opportuno disporre:

- l'istituzione temporanea del **divieto di sosta**, ambo i lati e con rimozione, **Via Tenente Manniello**, nella giornata del **22 Febbraio 2026, dalle ore 12:30 alle ore 18:00 per consentire il passaggio dell'autobus della squadra ospite;**

RILEVATO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Comune ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.;

VISTA l'autorizzazione prot.26315 del 12.08.2025, per lo svolgimento degli incontri di calcio, relativi alla stagione sportiva anno 2025/2026, presso lo stadio comunale "P.Novi";

VISTI l'art. 5, comma 3° e l'art.7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm.;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- 1) L'istituzione temporanea del divieto di sosta, ambo i lati e con rimozione, in Via Tenente Manniello, nella giornata del 22 Febbraio 2026, dalle ore 12:30 alle ore 18:00 per consentire il passaggio dell'autobus della squadra ospite;**

Le Forze di Polizia, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

D I S P O N E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni di ordine pubblico, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

SI COMUNICHI:

- **MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;**
- **AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI;**
- **ASL SA1 SERVIZIO 118;**
- **POLISPORTIVA UNITED A.P.D.;**

A V V E R T E

- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.